



COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

C.F./P.I.:00147070874

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI NICOLOSI
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2025, N.199**

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 33 del 25.06.2026

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione.....	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	7
Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	7
Articolo 9 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	7
Articolo 10 - Rinuncia al contenzioso pendente.....	8
Articolo 11- Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.....	8
Articolo 12 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	8

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*, ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*, nonché le controversie tributarie pendenti al 01/01/2026, gli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026 e la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 01/01/2026.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- Imposta municipale propria (IMU)
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- Tassa sui rifiuti (TARI)/Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
- Imposta di soggiorno
- sanzioni per violazioni al codice della strada
- sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
- canone unico patrimoniale

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune alla data del 31/12/2025 *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)* inclusi gli avvisi di accertamento la cui riscossione coattiva sia stata affidata ai

concessionari privati, iscritti all'albo ministeriale, in base a quanto disposto dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997.

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune alla data del 31/12/2025 (o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
- interessi liquidati in fase di accertamento nella misura al 100%;
- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita

dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet*, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili con le modalità definite dal competente servizio comunale (o *dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune (o *il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) entro il termine di 15 gg. comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 dovrà essere effettuato attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 30 novembre 2026;
 - b) ovvero, rateazione del debito nel numero massimo di settantadue rate, con prima scadenza al 30 novembre 2026 e delle successive alla fine del mese successivo alla scadenza della rata precedente, secondo il seguente schema:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a cinque rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da sei a quindici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da sedici a trenta rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da trentuno a cinquanta rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da cinquantuno a settantadue rate mensili;
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso del 2%.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme superiore a 10 gg., la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o provvedimenti affidati al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 27/01/2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 10 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita l'istanza di rinuncia al contenzioso, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14/11/2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 11- Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 01/01/2026, in materia di IMU/TARI/IMPOSTA DI SOGGIORNO/CUP
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini e modalità di cui al precedente articolo 3.

Articolo 12 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.